

Giornate di Studio Le revisioni dei veicoli

Convegno nazionale II Edizione
Milano 2 dicembre 2000

• AGGIORNAMENTI OPERATIVI ANNO 2000 PER I CENTRI REVISIONI

Dalla relazione dell'Ing. Emanuele Biagetti, Funzionario D.T.T. e autore di pubblicazioni tecniche

1) Un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione si otterrà, in tempi brevi, grazie anche al D.M. 16.1.2000 emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione mediante il quale è stata disposta la

revisione dei ciclomotori e dei motoveicoli a decorrere dal 1° gennaio 2001.

I centri autorizzati potranno effettuare revisioni di motoveicoli e ciclomotori previa presentazione di apposita richiesta presso il competente Ufficio del D.T.T. dopo essersi muniti delle attrezzature previste per lo svolgimento di tali operazioni: specifico banco prova freni e specifico analizzatore dei gas di scarico oltrechè delle altre attrezzature previste per i rilievi fotometrici e fonometrici.

Tuttavia, come peraltro precisato con circolare prot. n. 7938/604 del 29.9.2000, nel corso del 2001 verranno eseguite solamente le prove mediante:

- a. banco prova freni,
- b. fonometro
- c. prova fari.

a) La verifica dell'**impianto frenante** di motocicli e ciclomotori deve comprendere:

- un controllo visivo generale eseguito secondo quanto prescritto dalle direttive n. 92/54/CEE e n. 94/23/CE;
- la verifica dell'efficienza frenante e dello sforzo sui comandi; calcolato dal banco prova freni.

b) I rilievi della **rumorosità** esterna devono essere effettuati secondo le modalità di prova indicate nella circolare prot. n. 7938/604 del 29.9.2000 che variano in base alle norme alle quali rispondono i veicoli.

c) I rilievi effettuati con il **prova fari** consentono di verificare l'inclinazione del fascio luminoso, la deviazione del fascio di luce sul piano orizzontale del proiettore anabbagliante e l'inclinazione e la deviazione del fascio di luce nonché l'illuminamento del proiettore abbagliante.

Dovrà essere verificato quanto indicato nella seguente tabella.

Anabbaglianti	hn(a 10 m)	dev(lux)	Illum. Anabb.
Proiettori	10 cm (2)	$\leq 1,5^\circ$ verso ext (1)	
Proiettori approvati secondo norme DGM	1/10 altezza centro proiett. da terra	$\leq 1,5^\circ$ verso ext (1)	

(1) Corrispondente a circa 1 cm sullo schermo
(2) Misurata a 10 m (inclinazione verso il basso pari a 1%).

2) Con la recente circolare n. B53/2000/MOT del 22.6.2000 è stato ufficialmente chiarito dal D.T.T. che esiste l'obbligo di installazione delle **cinture di sicurezza** per tutti i veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati a far data dal 15.6.1976 purché predisposti fin dall'origine

con specifici punti di attacco (ancoraggi delle cinture realizzati tramite fori filettati ancorati alla carrozzeria del veicolo).

..... è necessario adeguare tutti i veicoli circolanti appartenenti alla categoria internazionale M1 al disposto del comma 2, lettera a) dell'art. 72 del Codice, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a visita di revisione.

Le norme emanate nel corso degli anni non consentono di individuare con certezza quali veicoli siano dotati di ancoraggi delle cinture e il tipo di cintura che deve essere installato facendo riferimento esclusivamente alla data di immatricolazione del veicolo.

In conclusione si possono solo fissare criteri generali ai quali attenersi per stabilire se il veicolo deve essere adeguato ovvero è esonerato dall'obbligo di installazione dei dispositivi.

ANCORAGGI E CINTURE IN CORRISPONDENZA DEI POSTI POSTERIORI

(Veicoli categoria internazionale M1)

Veicoli	Ancoraggi posteriori	Cinture posteriori
Omologati dal 1.1.1985 o immatricolati dal 26.4.1990	Provvisi di idonei ancoraggi	
Immatricolati prima del 1.6.1976	Di norma, sprovvisti di idonei ancoraggi	-
Immatricolati dopo il 1.6.1976	Di norma, provvisi di idonei ancoraggi	Cinture a 2 o 3 punti
Cinture a 2 o 3 punti, con o senza arrotolatore (1)		
Omologati dal 1.10.1993	Provvisi di ancoraggi	Provvisi di cinture (2)

(1) I veicoli immatricolati dal 26.4.1990 dovevano essere provvisi di cinture di sicurezza.
(2) posti laterali: a 3 punti con arrotolatore (salvo qualche eccezione) posti centrali: a 2 punti con o senza arrotolatore.

Ma l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza ricorre anche per tutti i veicoli appartenenti alle categoria internazionale M2 ed N1 nonché per gli altri veicoli appartenenti alle categoria internazionale N2, N3 ed M3 a condizione che siano provvisi fin dall'origine di idonei ancoraggi per le cinture di sicurezza aventi le caratteristiche indicate nei vari decreti di recepimento delle direttive CEE richiamate in premessa.

3) **Con circolare prot. n. 6902/604 del 4.8.2000** sono stati forniti importanti chiarimenti operativi in materia di controllo tecnico dei veicoli, sono state indicate le caratteristiche tecniche delle attrezzature per le revisioni e sono state sinteticamente ricapitolate le scadenze entro le quali:

- le attrezzature già in dotazione ai centri autorizzati devono essere adeguate,
- le nuove attrezzature per le quali viene richiesta una nuova omologazione o un aggiornamento dell'omologazione devono essere conformi ai criteri stabiliti con la nuova circolare n. 88/95 e dotate del protocollo di comunicazione MCTC-NET.

Infine con circolare prot. n. 6902/604 del 4.8.2000 è stato definitivamente chiarito che la stazione meteorologica per la rilevazione delle condizioni ambientali di prova (temperatura, pressione, umidità e velocità del vento) è obbligatoria."

